



INFO  
1/2017

Strumenti  
Qualità  
Misure

RE-D

il 12 giugno scade il  
termine provvisorio.

La RE-D è entrata in vigore lo scorso 13 giugno, e come sappiamo, prevede un periodo transitorio di applicazione congiunta con la vecchia R&TTE fino al 12 giugno 2017.

La Commissione europea nell'intento di armonizzare una quantità di norme rilevante ha proposto all'ETSI una soluzione creativa tramite il documento che di seguito riassumiamo:

### Strumenti Qualità Misure Srl

Via Palermo, 10 /12  
20090 Buccinasco (MI)  
Tel.: +39 02 4409235  
URL: [www.pass4ce.eu](http://www.pass4ce.eu)  
Email: [info@eurosqm.com](mailto:info@eurosqm.com)

### Compliance & Inspections Asia Limited

Head Office:  
504 South Tower, World Finance Centre  
Harbour city, 17/19 Canton Road  
TST, Kowloon, Hong Kong.  
Email: [p.piras@coinasia.com.hk](mailto:p.piras@coinasia.com.hk)

Chinese Representative Office:  
Unit D215, Hua Yuan Technology Park  
Bao Yuan Road, Xi Xiang, Bao An District  
ShenZhen, China.  
Tel: (86) 755 2302 4551  
Cell: (86) 186 170 701 20

- Nella lettera al Direttore ETSI “**EC letter 20th Dec 2016 to ETSI regarding standards**” del 20 dicembre scorso la Commissione europea suggerisce la pubblicazione (HEN) in merito alla RE-D degli Standard Armonizzati ai fini della R&TTE (che considerano già le specifiche dei ricevitori come requisiti essenziali) e prevedendone la pubblicazione nel GUUE con 12 mesi di validità dal 13 giugno prossimo. L'ETSI da parte sua dovrebbe garantire la pubblicazione delle HEN “rispondenti ai requisiti della RE-D”, in sostituzione alle precedenti, entro il 10 giugno 2018, vincolo molto stringente. Ne risulterebbe quindi una forma “contorta” di estensione di 1 anno del transitorio per quelle tecnologie.
- La lettera prevede anche che siano accettate in via “temporanea” - con validità 18 mesi dal termine transitorio - anche tutta una serie di norme con segnalazione di aggiornamenti minori.

Non risulta al momento alcuna risposta da parte della ETSI.


Questa soluzione, qualora sia attuata, potrebbe consentire, parzialmente e per le sole tipologie di prodotti coinvolte, la possibilità ai fabbricanti di applicare l'allegato II della RE-D senza dovere rivolgersi agli organismi notificati.

Ricordiamo che la RE-D prevede in particolare l'armonizzazione di norme nei nuovi settori coinvolti quali: Ricevitori radio, TV e satellitari, dispositivi operanti sotto i 9 kHz, dispositivi per la radio determinazione (radar e navigatori satellitari).



## Cosa succede se la proposta della Commissione europea non venisse accolta?

Per dichiarare la conformità ai requisiti la RE-D richiede che il fabbricante attui una delle procedure evidenziate nella seguente tabella. Le linee di congiunzione azzurre evidenziano la scelta volontaria del fabbricante, mentre le linee rosse evidenziano le scelte imposte dalla RE-D:



Qualora non esistano norme armonizzate, o se pur esistendo non siano applicate totalmente, non è concesso ai fabbricanti applicare l'allegato II in merito al requisito stabilito dall'Art. 3.2 per dichiarare autonomamente la conformità alla RE-D ma, questi ultimi, saranno tenuti a richiedere il Certificato UE del Tipo a uno degli Organismi Notificati in applicazione delle disposizioni riportate nell'allegato III.

Nello specifico tale procedura richiede:

1. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del Tipo ad un Organismo Notificato di sua scelta;
2. Allega la documentazione costruttiva adatta a consentire la valutazione del dispositivo radio alle prescrizioni applicabili della Direttiva e deve includere una adeguata valutazione dei rischi, nonché il progetto (compreso il software), le soluzioni adottate, la fabbricazione, il funzionamento, i rapporti riportanti le prove eseguite.
3. L'Organismo Notificato esamina la documentazione ottenuta (Progetto Tipo) e valuta se il progetto tecnico rispetta i requisiti essenziali di cui all'Art. 3.
4. Qualora l'esito dell'esame sia positivo l'Organismo Notificato emette il Certificato di esame UE del Tipo.
5. Tale certificato consente al fabbricante di emettere la Dichiarazione UE di conformità.

## SERVIZI DI SQM

- **Supporto consulenziale**
- **Audit di fabbrica**
- **Quality agreement**
- **Verifica del processo di produzione**
- **Sorveglianza della produzione**
- **Ispezioni AQL**
- **Verifica della conformità del campione**
- **Analisi del rischio**
- **Prove di conformità**